



**Giuseppe Gretter**

La Commissione Prevenzione Incendi del Collegio, in occasione della emanazione del DPR 151/2011, ha visionato i contenuti tecnici della nuova normativa che semplifica e modifica in modo consistente la preesistente disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi e che avrà risvolti significativi sulla sicurezza "generalizzata" dei luoghi di lavoro e nelle attività lavorative in genere.

# NUOVO REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

**È** da premettere che sono state individuate tre categorie di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi in base alle dimensioni dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche sempre nell'ottica della tutela di pubblica incolumità. Per le attività meno complesse non è più richiesto il parere di conformità.

## IL DPR 151/2011

Di seguito l'analisi dei contenuti del DPR 01/08/2011 n. 151, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 221 del 22/09/2011, regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.

È stata introdotta la SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) per i procedimenti di prevenzione incendi. Rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, individuate nell'allegato I, sono escluse le attività industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza D.Lgs. n. 334 del 17/08/1999. Nell'allegato I troviamo alcune novità rispetto al D.M. 16/02/82

**Analisi del regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi.**

mentre l'allegato II è una tabella di equiparazione tra le attività di cui al D.M. 16/02/1982 e quelle individuate nel D.P.R. 01/08/2011 n. 151.

Le attività sono distinte in tre categorie A, B, C, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche. CATEGORIA A: sono quelle attività dotate di regola tecnica di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento e ai quantitativi di materiali presenti.

CATEGORIA B: sono quelle attività presenti nella categoria A in quanto a tipologia ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità.

CATEGORIA C: sono quelle attività con alto livello di com-



**Le attività sono distinte in tre categorie in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, all'esistenza di specifiche regole tecniche.**

plexità, indipendentemente dalla presenza o meno di specifica regola tecnica.

Un'importante novità consiste nel fatto che per le attività classificate in categoria A, non è più richiesto il parere preventivo di conformità dei progetti da parte del Comando Provinciale VV.F.

Il parere preventivo di conformità è ancora chiesto per le attività rientranti nella categoria B e C. Il Comando può chiedere documentazione integrativa entro 30 giorni e rilascerà risposta entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione.

Per richiedere il controllo di prevenzione incendi, deve essere presentata al Comando

Provinciale VV.F. la SCIA, prima dell'esercizio dell'attività. Per le attività che rientrano nella categoria A e B, i controlli avvengono entro 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA, con metodo a campione o in base a programmi settoriali. In caso di esito positivo del controllo, il Comando Provinciale VV.F. rilascia, su richiesta dell'interessato, copia del verbale della visita tecnica.

Per le attività di categoria C, i controlli avvengono entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, e in caso di esito positivo il Comando Provinciale VV.F. rilascia entro 15 giorni il Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

Per le categorie A, B, C, in caso di esito negativo al controllo il

Comando Provinciale, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, e dà un tempo di 45 giorni entro il quale è possibile conformare le medesime attività alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi. Trascorso tale tempo il Comando Provinciale VV.F. adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività.

Il rinnovo di conformità antincendio, deve essere richiesto dal titolare dell'attività, nel caso restino invariate le condizioni di sicurezza antincendio, da effettuare con domanda di rinnovo periodico di conformità antincendio ogni 5 anni, 10 per le attività di cui ai numeri 6,7,8,64,71,72,77 dell'allegato I.

**Per le attività classificate in categoria A, non è più richiesto il parere preventivo di conformità.**

TABELLA RIEPILOGATIVA

CATEGORIA	PARERE DI CONFORMITÀ	ISTANZA	CONTROLLI	RINNOVO
A	Non più richiesto	SCIA	A campione o in base a programmi settoriali, entro 60 gg	Ogni 5 anni, 10 anni per le attività ai numeri 6,7,8,64,71,72,77
B	Entro 60 gg	SCIA	A campione o in base a programmi settoriali, entro 60 gg	Ogni 5 anni, 10 anni per le attività ai numeri 6,7,8,64,71,72,77
C	Entro 60 gg	SCIA	Entro 60 gg. Rilascio CPI entro 15 g	Ogni 5 anni, 10 anni per le attività ai numeri 6,7,8,64,71,72,77



### COMMISSIONE PREVENZIONE INCENDI

*Coordinatore*

Geom. Giuseppe Gretter

*Componenti:*

- Geom. Davide Bassu
- Geom. Alessandro Capodiferro
- Geom. Manuela Casalbani
- Geom. Luca Citriniti
- Geom. Mauro Feola
- Geom. Mauro Ieva
- Geom. Luca Olivito
- Geom. Antonio Pagano
- Geom. Tullio Silvestri

## Il Ministero Interno ha fornito i primi indirizzi operativi del nuovo regolamento e la modulistica.

**Deroghe:** per le attività che non possono osservare la regola tecnica di prevenzione incendi, è possibile presentare l'istanza di deroga con le modalità definite dal D.P.R. 151 di cui all'art. 7, comma 2.

Il D.P.R. 151 introduce inoltre due procedimenti di natura volontaria:

- Nulla Osta di Fattibilità (NOF): richiesta al Comando provinciale VV.F. dell'esame

preliminare di fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità, questo solo per le attività ricadenti nelle categorie B e C.

- Verifica in corso d'opera: per tutte le attività soggette ai controlli, categoria A, B e C, si possono richiedere visite tecniche al Comando Provinciale VV.F. durante la realizzazione dell'opera.

Rimane inteso che il N.O.F. e le verifiche in corso d'opera non sostituiscono gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151.

I responsabili delle nuove attività elencate nell'allegato I, esistenti al 22/09/2011, sono tenuti a espletare i prescritti adempimenti entro il 07/10/2012.

A partire dal 07/10/2011, entrata in vigore del D.P.R. 151, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- D.P.R. 26/05/1959 n. 689;
- D.P.R. 12/01/1998 n. 37;
- D.P.R. 12/04/2006 n. 214;
- D.M. 16/02/1982;
- Art. 16 del D.l.g. 08/03/2006 n. 106, limitatamente a quanto indicato all'art. 12, comma 1, lettera e del D.P.R. 151/2011.

Infine, con la lettera Circolare n. 13061 del 06/10/2011 del Ministero Interno Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, sono stati forniti i primi indirizzi operativi del nuovo regolamento, ed è stata fornita altresì in allegato la modulistica per le istanze e le segnalazioni.

